PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2018, n. 259

Art. 4 e art. 3 comma 2 bis, L.R. 20/99 e s.m.i. - Autorizzazione e vendita relitto di superficie denominato quota n. 396/C, in agro di Zapponeta ex Manfredonia, in favore del Sig. Criscio Antonio.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue;

PREMESSO che:

con L.R. n. 20/1999 sono state dettate disposizioni in materia di gestione e dismissione dei beni ex Riforma Fondiaria, stabilendo, tra l'altro, all'art. 13, comma 2 bis, che "Non si fa luogo alla procedura concorsuale ove l'ufficio, rilevata l'esistenza di relitti di immobili in disponibilità avente scarso valore e consistenza, valuti l'opportunità di alienarli, prioritariamente in favore di eventuali confinanti, al prezzo ed alle condizioni previste dall'art. 4 per i terreni aventi destinazione agricola," (....);

- il sig. CRISCIO Antonio, è proprietario di podere dell'ex Ersap, confinante con una superficie di terreno agricolo, di cui chiede l'acquisto, ubicato in località "Alma Dannata" agro di Zapponeta ex Manfredonia (FG), denominato quota 396/c, avente scarso valore e consistenza di estensione, pari ad ha.0.05.86;
- il relitto di superficie, richiesto in acquisto dal sig. Criscio, è pervenuto nella materiale disponibilità dell'Ente, a seguito a seguito d'atto di accettazione di rinunzia ad assegnazione di terreni del 30.12.1991 per Uff. Rog. Dott. Ferdinando Zito registrato a Bari il 10.01.1992 al n. 270 e trascritto presso la Cons. RR. II. di Foggia il 25.01.1992 ai nn. 2569/2320

VALUTATO che:

- in ragione della esigua consistenza e dello scarso valore venale del terreno, sussistono per il sig. Criscio, nella sua qualità di confinante, le condizioni di vendita di cui al richiamato comma 2 bis dell'art. 13;
- il valore venale del terreno, determinato ai sensi dell'art. 4 L.R. 20/99, è stato sottoposto al giudizio di congruità del Servizio Provinciale dell'Agricoltura di Foggia, da questi ritenuto congruo in € 1.071,95 con nota del 13.07.2016, prot. n. 57592;

VERIFICATO che il predio in parola è riportato nell'archivio catastale del comune di Manfredonia in ditta Regione Puglia Servizio Riforma Fondiaria con sede in Bari, con i seguenti dati catastali:

Foglio	Particella	Porz.	Qualità	Classe	Superficie		Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
					На	are	ca	Dominicale	Agrario
122	155	_	Seminativo	U	0	05	86	3,86	1,97
			Irriguo						

CONSIDERATO che la Struttura referente, con nota del 9/02/2017, ha comunicato all'acquirente il prezzo di vendita del terreno, pari ad € 1.179,33, determinato come segue:

- € 1.071,95 valore venale del terreno dichiarato congruo del Servizio Provinciale dell'Agricoltura con nota del 13.07.2016, prot. n. 57592;
- € 7,38 recupero spese oneri fondiari;
- € 100,00 spese istruttorie;

PRESO ATTO che:

- Il prezzo di vendita di € 1.179,33 è stato già corrisposto dal sig. Criscio, con versamento effettuato sul c/c postale n. 16723702, intestato a "REGIONE PUGLIA Direzione Provinciale Riforma di Bari, Servizio Tesoreria, a mezzo bonifico bancario del 05.06.2017 emesso dalla Banca Popolare di Milano filiale n. 280 a favore della Regione Puglia ex Ersap Riforma Fondiaria codice IBAN beneficiario IT49Z076010400000016723702 con le seguente modalità;
- l'importo è stato già accertato e contabilizzato per cassa, e che ai fini delle regolare rendicontazione contabile va iscritto sui seguenti capitoli di imputazione:
 - € 1.071,95 sul capitolo n. 2057960 p.c.f. 4.04.01.08.999 "Entrate derivanti da annualità ordinarie d'ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76";
 - € 7,38 sul capitolo n. 4091100 p.c.f. 3.05.02.03.004 "Introiti diversi provenienti da vendite o recuperi d'anticipazioni- Legge n.386/76";
 - € 100,00 sul capitolo 3062100 p.c.f. 3.01.02.01.999 "Proventi e Diritti per prestazioni rese da Uffici e Servizi regionali".

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell'atto di vendita, conferendo formale incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella sottoscrizione dello stesso atto;

PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e L R. 28/2001 s.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e, dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 7/97 e ai sensi dell'art.13 comma 2 bis della Legge regionale 20/99, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari; **Viste** le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. "Struttura Provinciale di Foggia", dal Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni Demanio Armentizio, ONC e **Riforma Fondiaria** e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione esposta dall'Assessore proponente in narrativa, che qui s'intende integralmente riportata;
- di autorizzare la vendita del relitto di superficie denominato q.ta 396/C, meglio descritta in premessa, alle condizioni stabilite dell'art. 4 della L.R. 20/99 e per gli effetti dell'art. 13 comma 2 bis della medesima legge, in favore del sig. Criscio Antonio;
- di prendere atto che il sig. Criscio ha già corrisposto, l'intero prezzo di vendita di € 1.179,33;

- di nominare rappresentate regionale il dirigente *ad interim* del Servizio amministrazione beni del demanio armentizio, onc e riforma fondiaria, avv. Costanza Moreo, affinché si costituisca nella sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
- di autorizzare il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
- di stabilire che tutte le spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la stipula dell'atto, saranno a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ROBERTO VENNERI IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO